

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE DATI CABLATA E WI-FI DEL POLO DI INGEGNERIA E DELL’EDIFICIO B VIA DEL GIOCHETTO - PERUGIA.  
CIG: 8917385AE3 – CUP: J94J18000070005

## **RISCONTRO A RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 2**

### **QUESITO:**

- 1) Al punto 5/7 della sezione Ingegneria del Computo Metrico è scritto “Tipo FTP cat.6” tuttavia all’interno dell’art. 4.2.2 del Capitolato Speciale d’Appalto si fa espressamente riferimento ad un cablaggio in rame di tipo UTP e anche per i Patch Panel la richiesta è UTP. Vorremmo sapere se è tutto UTP o FTP.
- 2) All’interno della sezione Ingegneria del Computo Metrico manca la voce 15.03.0240.007 che identifica l’attestazione e la certifica dei punti rete. Si tratta di una mancanza oppure non è effettivamente necessaria l’attestazione e la certificazione?
- 3) All’interno della sezione Ingegneria del Computo Metrico non risultano essere state conteggiate le bretelle per l’attestazione delle postazioni alle prese. Si tratta di una mancanza oppure non sono effettivamente necessarie?
- 4) Al punto 18/18 della sezione Giochetto del Computo metrico viene richiesto un tipo di fibra MM, tuttavia al punto 19/19 della medesima sezione si richiede un pannello di permutazione di tipo OS2. Si chiede di chiarire se è corretto quanto specificato nel punto 18/18 o nel punto 19/19.
- 5) Si chiede di confermare che non integra subappalto l’eventuale subcontratto affidato dall’aggiudicatario a soggetti terzi nel quale non sia presente anche solo una delle condizioni di valore e dell’incidenza della manodopera che devono sussistere congiuntamente affinché si configuri il subappalto (art. 105 comma 2, secondo capoverso del d.lgs. n.50/2016 e smi), come affermato dalla giurisprudenza, secondo cui le condizioni di cui alla predetta disposizione debbono sussistere non alternativamente, ma cumulativamente per aversi subappalto (Recentemente: T.A.R. Liguria, Sez. II, 13 agosto 2019, n. 702 – T.A.R. Liguria, Sez. II, 13 agosto 2019, n. 702- TAR Venezia, 13.02.2020 n. 153).

### **RISPOSTA:**

Con riferimento alla richiesta di chiarimento si precisa quanto segue.

- 1) La voce di computo indicata 5/7 15.04.0250.001 relativa a “LINEA IN CAVO PER TRASMISSIONE DATI ..... Tipo FTP cat.6”, non è corretta per mero errore di inserimento. A parità di prezzo unitario la voce corretta è la 15.04.0250.006 “LINEA IN CAVO PER TRASMISSIONE DATI ..... Tipo UTP cat.6”. Si conferma la quantità prevista e lo stesso importo totale della voce conteggiata precedentemente. Si ricorda che l’appalto è a misura e che quindi saranno riportate in contabilità le effettive quantità di materiali utilizzati.
- 2) Al momento non necessita la certificazione dei punti presa. Si precisa comunque che, come previsto nel Capitolato Speciale all’art. 1.6, l’appalto potrà essere oggetto di variazioni contrattuali a meno che non venga alterata la natura del contratto.
- 3) Al momento non risultano occorrenti le bretelle. Si precisa comunque che, come previsto nel Capitolato Speciale all’art. 1.6, l’appalto potrà essere oggetto di variazioni contrattuali a meno che non venga alterata la natura del contratto.
- 4) La voce di computo indicata 18/18 15.04.0270.007 relativa a “CAVO OTTICO PER ESTERNO/ INTERNO TIPO LOOSE UNITUBE ..... 12 fibre” e la voce 19/19 NP01 relativa a “Pannello di permutazione ottico OS2” sono in effettiva contrapposizione. Essendo i pannelli ottici della stessa tipologia di quelli già presenti nelle strutture d’Ateneo, si ritiene di definire la tipologia della voce 19/19 come quella da utilizzare nell’appalto. Si precisa comunque che, come previsto nel Capitolato Speciale all’art. 1.6,

l'appalto potrà essere oggetto di variazioni contrattuali a meno che non venga alterata la natura del contratto.

- 5) Come previsto nel Capitolato Speciale all'art. 7, il subappalto è esclusivamente disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.